



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Approvato dall'Assemblea Sociale del
18 maggio 2025

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali di BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito Cooperativo Italiano, società cooperativa con sede in Longare e sedi distaccate nei Comuni di Rovigo e di Campo San Martino (PD). La Società ha sede secondaria nel Comune di Schio (VI).

1.2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:

- **"Capogruppo"** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- **"Cariche Sociali"** indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
- **"Lista del Consiglio"** indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 26.1. del presente Regolamento;
- **"Lista dei Soci"** indica la lista di candidati presentata da un numero di soci non inferiore al 5% dei soci legittimati a votare della Società ai sensi dell'art. 26.1. del presente Regolamento;
- **"Regolamento"** indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 30/04/2025 - 1' conv.ne e il 18/05/2025 – 2' conv.ne;
- **"Società"** indica BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito Cooperativo Italiano, società cooperativa con sede in Longare e sedi distaccate nei Comuni di Rovigo e di Campo San Martino (PD). La Società ha sede secondaria nel Comune di Schio (VI);
- **"Testo Unico Bancario (TUB)"** indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

CAPITOLO II
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26.2 e 26.3 dello statuto sociale.

2.2. L'avviso di convocazione è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate e/o secondarie della Società. Inoltre, l'avviso di convocazione può essere inviato o recapitato ai soci e/o pubblicato sul sito internet della Società.

2.3. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare poste all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno o l'indicazione dei luoghi presso cui è resa disponibile l'eventuale informativa pre-assembleare predisposta dal consiglio di amministrazione

2.4. L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

2.5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6. dello statuto sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

2.6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 3

3.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1. dello statuto sociale.

3.2. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.2. d) che segue.

3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 4

4.1. All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1. dello statuto sociale.

4.2. Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5. dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 *ter* del TUB);
- b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5. dello statuto sociale;
- d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare.

Articolo 5

5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all'art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

5.2. Il modulo di delega eventualmente allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri, dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso la sede sociale, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate e/o secondarie nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec alla Società.

In caso di più deleghe rilasciate dal medesimo socio è da intendersi valida l'ultima in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di autentica della firma e, in caso di deleghe trasmesse a mezzo pec, il momento di ricezione della pec.

Qualora non diversamente indicato nel modulo di delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per le convocazioni successive.

Le deleghe devono pervenire ed essere autenticate secondo le indicazioni riportate nell'avviso di convocazione.

5.3. Le deleghe autenticate ai sensi dell'art. 5.2 devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società o presso l'ufficio soci entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

5.4. Ogni socio non può ricevere più di 10 deleghe.

Articolo 6

6.1. In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori stessi.

6.2. I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.

6.3. Fermo quanto previsto all'art. 5.1. che precede, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

Articolo 7

7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

7.2. Gli incaricati della Società registrano l'intervento del socio in assemblea su di un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, con annotazione dell'orario di ingresso, delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che precede e del numero di schede di voto consegnategli.

7.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 8

8.1. Verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 29.1. dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

8.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo richiesto dall' art. 29.1. dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

8.3. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.

8.4. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 9

9.1. Il presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

9.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione audio al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare, del cui utilizzo e finalità il Presidente informa l'assemblea al momento dell'inizio della stessa. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti

dell'assemblea e conservate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

9.3. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

9.4. Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori scelti tra i Soci Cooperatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 10

10.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

10.2. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo, comunicandoli all'adunanza e senza la necessità di altro avviso.

CAPITOLO III DISCUSSIONE

Articolo 11

11.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.2. Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei.

Articolo 12

12.1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola e di formulare proposte su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

12.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.

Articolo 13

13.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 14

14.1. Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.

14.2. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a 5 (cinque) minuti.

14.3. In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 15.2. a) che segue.